



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



*presso il
Ministero della Giustizia*

Circ. n. 188/XVIII Sess.

Ai Presidenti degli Ordini
degli Ingegneri d'Italia
LORO SEDI

Oggetto: Relazione sull'attuazione della direttiva 2005/36/CE per quanto riguarda la regolamentazione e la necessità di riforma dei servizi professionali – Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori – Parlamento europeo

Caro Presidente,

con la presente si trasmette in allegato la Relazione del 12 dicembre 2017, sull'attuazione della Direttiva 2005/36/CE per quanto riguarda la regolamentazione e la necessità di riforma dei servizi professionali (2017/2073(INI)), approvata lo scorso 4 dicembre dalla Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento Europeo. Relatore del documento è stato il Parlamentare europeo Nicola Danti.

Come è noto, ogni Stato membro può subordinare l'accesso a una determinata professione al possesso di una qualifica professionale specifica, che può variare negli Stati a seconda dei rispettivi ordinamenti; la qualifica ottenuta nel proprio Stato di origine può non essere sufficiente sul territorio di un altro Stato membro, costituendo un impedimento alla libera circolazione dei professionisti negli Stati dell'Unione Europea.

È in tale contesto che si è inserita la Direttiva 2005/36/CE¹ (di seguito "Direttiva"), la quale si applica a tutte le professioni regolamentate, eccetto quelle esplicitamente escluse dal suo ambito di applicazione. Sulla base della Direttiva

¹ Nel nostro ordinamento il provvedimento di recepimento della direttiva 2005/36/CE è stato il D.lgs. n. 206 del 2007, che disciplina il riconoscimento per l'accesso alle professioni regolamentate e per il loro esercizio ed ha sostituito la precedente normativa nazionale che regolava i riconoscimenti professionali.

All'articolo 4 del summenzionato D.lgs. del 2007 viene definita "professione regolamentata":

- l'attività, o l'insieme delle attività, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità;
- i rapporti di lavoro subordinato, se l'accesso ai medesimi è subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di qualifiche professionali;
- l'attività esercitata con l'impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede una qualifica professionale;
- le attività attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una qualifica professionale è condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso;
- le professioni esercitate dai membri di un'associazione o di un organismo di cui all'Allegato I.

il cittadino UE può esercitare la professione in altro Stato membro sia *i*) in regime di stabilimento sia *ii*) come libera prestazione di servizi.

Successivamente, la Direttiva 2013/55/UE, recante modifica della Direttiva 2005/36/CE ha introdotto, all'articolo 59, il cosiddetto "processo di valutazione reciproca", che imponeva agli Stati membri di notificare entro il 18 gennaio 2016 tutte le professioni regolamentate, unitamente ai requisiti che limitano l'accesso alle professioni o il loro esercizio, da includere in una banca dati aggiornata dalla Commissione europea. Inoltre, si imponeva agli Stati membri di valutare se tali requisiti fossero adatti a garantire il raggiungimento dell'obiettivo, in tal modo incorporando nella Direttiva il principio di proporzionalità².

Sulla scorta delle informazioni ricevute (e in linea con il summenzionato articolo 59, *paragrafo 9, della Direttiva 2013*) entro gennaio 2017 la Commissione europea era tenuta a presentare le conclusioni definitive sul quadro riassuntivo delle regolamentazioni nazionali delle professioni e le valutazioni della proporzionalità condotte dagli Stati membri, accompagnate da proposte ulteriori.

Al termine di un processo durato due anni, la Commissione europea ha presentato le sue conclusioni in due atti: una comunicazione relativa alle raccomandazioni di riforma per la regolamentazione dei servizi professionali del 10 gennaio 2017; la proposta di direttiva relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni.

Su questa ultima proposta di direttiva, il CNI e la Rete delle professioni Tecniche sono intervenuti a più riprese sia a livello nazionale che europeo, per evidenziarne le numerose criticità. Sono state svolte interlocuzioni con rappresentanti del Parlamento europeo e della Commissione fino alla elaborazione di un documento di analisi e proposte di modifica di cui si è data informazione con la Circolare CNI n. 108 dell'11 settembre 2017. Il documento di proposte è stato fatto proprio da alcuni parlamentari europei.

Per quanto concerne le raccomandazioni di riforma, la Commissione europea ha avanzato proposte per migliorare la regolamentazione di professioni specifiche, tra le quali quelle di ingegnere civile e di architetto. La Commissione ha inoltre sviluppato un nuovo indicatore relativo alla restrittività della regolamentazione delle professioni che si ispira, parzialmente, a quello precedentemente elaborato dall'OCSE.

In sintesi, la Commissione europea nei summenzionati atti ha evidenziato come non tutte le disposizioni della Direttiva 2005/36/CE siano ancora state pienamente attuate dagli Stati membri, in particolare l'articolo 59, e che pertanto sia necessaria una ulteriore riforma laddove esistano ancora ostacoli o discriminazioni basate sulla nazionalità e sulla residenza o regolamentazioni sproporzionate.

La Relazione allegata costituisce una prima presa di posizione ufficiale del Parlamento europeo sugli atti elaborati dalla Commissione europea.

Il CNI ha costantemente monitorato le attività poste in essere dalla Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori ed avviato una interlocuzione diretta con il Relatore designato, l'Europarlamentare Nicola Danti; il Consigliere nazionale ing. Roberto Orvieto ha preso parte ad alcuni

² Il principio di proporzionalità costituisce il principale parametro per valutare la legittimità degli atti comunitari, delle leggi e degli atti nazionali in relazione agli obiettivi prefissati dalla Comunità europea.

incontri istituzionali organizzati dalla Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori al fine di contribuire alla Relazione allegata.

La Relazione, approvata a larghissima maggioranza (32 voti favorevoli, 2 voti contrari e 2 astenuti), esprime posizioni che stemperano l'impostazione "liberista" tradizionalmente caratterizzante l'azione della Commissione europea su questi temi. In particolare il Parlamento europeo attraverso tale Relazione:


- riconosce il ruolo svolto dalla regolamentazione delle professioni nel conseguimento di un elevato livello di protezione degli obiettivi di pubblico interesse;
- riconosce il margine di discrezionalità che Stati membri possono avere nello stabilire le modalità di conseguire i suddetti obiettivi, in linea con i principi di non discriminazione e di proporzionalità;
- osserva che in considerazione dei rischi per i consumatori, i professionisti o i terzi, gli Stati membri possono riservare determinate attività esclusivamente ai professionisti qualificati;
- prende nota del fatto che la Commissione ha elaborato un nuovo indicatore di restrittività della regolamentazione delle professioni ma sottolinea che tale indicatore deve essere considerato uno strumento meramente indicativo e non tale da valutare se un'eventuale regolamentazione più rigorosa presente in taluni Stati membri sia sproporzionata;
- ricorda che l'analisi complessiva dell'impatto della regolamentazione negli Stati membri dovrebbe essere oggetto di una valutazione non solo quantitativa ma anche qualitativa, che comprenda gli obiettivi di interesse generale e la qualità del servizio fornito, compresi i benefici indiretti per i cittadini e per il mercato del lavoro.

Si rimanda alla lettura integrale del documento allegato.

Con i migliori saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Ing. Angelo Valsecchi



IL PRESIDENTE

Ing. Armando Zambrano

